

	Regolamento per la Certificazione di Prodotto			RG-00
	REVISIONE	N° 02	15 settembre 2012	Pagina 1 di 17

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICA- ZIONE DI PRODOTTO

DIRETTIVA ASCENSORI

DOCUMENTO A DISTRIBUZIONE CONTROLLATA		COPIA N. 02
Redatto da RAQ :	Verificato da AD :	Approvato da AD :

	Regolamento per la Certificazione di Prodotto			RG-00
	REVISIONE	N° 02	15 settembre 2012	Pagina 2 di 17

LISTA DELLE EDIZIONI DEL REGOLAMENTO RG-00

N.	DATA	MOTIVO DELLA RIEDIZIONE	RIFERIMENTO PARAGRAFO
0	03.11.2011	Prima Emissione	Tutti
1	26.06.2012	Modifica Statutaria	Paragrafo 4.1.4
2	15.09.2012	Rilievi Accredia	Paragrafi 4.1.3 - 4.5.3
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

NOTA DI COPYRIGHT

Questo Regolamento Operativo è di proprietà di **OEC** e viene assegnata a condizione che, né essa né qualsiasi informazione contenuta, sia riprodotta o usata per intero o in parte, senza autorizzazione scritta dell'Amministratore Unico.

	Regolamento per la Certificazione di Prodotto			RG-00
	REVISIONE	N° 02	15 settembre 2012	Pagina 3 di 17

INDICE

3.1	SCOPO	4
3.2	APPLICABILITA'	4
3.3	NORME DI RIFERIMENTO	4
3.4	DEFINIZIONI	5
3.5	CONDIZIONI GENERALI	5
3.6	CONDIZIONI ECONOMICHE	5
3.6.1	Tariffe	5
3.6.2	Condizioni di Pagamento	6
3.7	RISERVATEZZA	6
3.8	DOVERI E DIRITTI	6
3.8.1	Doveri del Fabbrikante/Installatore	6
3.8.2	Diritti del Fabbrikante/Installatore	7
3.8.3	Diritti e doveri di OEC srl	7
4.1	MODALITA' OPERATIVE (Processo di certificazione)	8
4.1.1	Generalità	8
4.1.2	Attività di Valutazione della Conformità	9
4.1.3	Comitato di Certificazione	10
4.1.4	Comitato per la Sorveglianza dell'imparzialità	10
4.4	RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	11
4.4.1	Rinuncia	11
4.4.2	Sospensione	11
4.4.3	Revoca	12
4.5	RECLAMI E RICORSI	12
4.5.1	Definizioni	12
4.5.2	Reclami	12
4.5.3	Ricorsi o appelli	13
4.5.4	Contenziosi	13
5.1	VOLTURA DEL CERTIFICATO	13
6.1	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE	14
7.1	MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE	14
7.1.1	Modifiche ai Requisiti di Certificazione	14
7.1.2	Modifiche al Regolamento	14
	ALLEGATO A - PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE	15
	ALLEGATO B - MODULI PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLE CONFORMITÀ PER DIRETTIVA	15
	ALLEGATO C - INFORMATIVA A NORMA DELL'ART. 13, D. Lgs 30.06.2003 n. 196	15

	Regolamento per la Certificazione di Prodotto			RG-00
	REVISIONE	N° 02	15 settembre 2012	Pagina 4 di 17

3.1 SCOPO

Il presente *Regolamento* definisce le regole generali e le modalità operative che le ditte Installatrici e i Fabbrikanti devono seguire per la Certificazione di prodotto nell'ambito della Direttiva Ascensori 95/16/CE.

I servizi di certificazione di OEC srl sono aperti a tutte le ditte Installatrici e ai Fabbrikanti che ne facciano richiesta e che si impegnino all'osservanza del presente Regolamento e delle prescrizioni delle Norme di riferimento, senza che siano applicate politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l'accesso alla certificazione.

Inoltre, al fine di evitare discriminazioni di carattere finanziario, economiche o legate alle dimensioni dell'organizzazione e/o appartenenza ad associazioni di categoria istituzionali o private, OEC ha predisposto un "Tariffario" in cui si riportano le condizioni economiche applicate in modo non discriminatorio a tutte le organizzazioni richiedenti servizi di Certificazione di Prodotto.

OEC rilascia la Certificazione per i prodotti che rispettano i Requisiti Essenziali di Sicurezza riportati nelle Direttive.

OEC non fornisce alle ditte Installatrici e ai Fabbrikanti servizi di consulenza per la predisposizione della documentazione tecnica relativa al prodotto da certificare, né assistenza per l'attuazione e la manutenzione di Sistemi di Gestione aziendali attuati dal fabbricante per la realizzazione del prodotto.

3.2 APPLICABILITA'

Il presente *Regolamento* si applica per la certificazione di prodotto ai sensi dell'Allegato VI e X del DPR 162/99 e smi di recepimento della Direttiva 95/16/CE (in prosieguo Direttiva) così come modificata dalla Direttiva 2006/42/CE e secondo quanto indicato all'articolo 1 della direttiva stessa, agli ascensori in servizio permanente negli edifici. Per ascensore si intende un apparecchio che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di persone o di persone e cose; può essere destinata al trasporto di sole cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno. Rientrano nel campo di applicazione della presente procedura anche quegli ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide (es. ascensori a pantografo).

Sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della presente, a seguito di quanto riportato nella direttiva 95/16/CE:

- impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone;
- ascensori specialmente progettati e costruiti per scopi militari o per mantenere l'ordine;
- ascensori al servizio di pozzi miniera;
- elevatori di scenotecnica;
- ascensori installati in mezzi di trasporto;
- ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro;
- treni a cremagliera;
- ascensori da cantiere.

Sono oggetto dell'attività di certificazione di OEC gli ascensori per il trasporto di persone, cose e persone e cose.

3.3 NORME DI RIFERIMENTO

Le norme, le direttive e i regolamenti di riferimento per le attività di certificazione di OEC nell'ambito dell'applicazione del presente *Regolamento*, sono i seguenti:

- D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 recante " Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori";
- Direttiva 95/16/CE per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori;
- DPR 30 aprile 1999 n° 162 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nullaosta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;
- Linee Guida emesse dalla Comunità Europea e Pareri Condivisi emessi dai gruppi di lavoro della commissione Europea;
- EN 45011:1998 (Guida ISO/IEC 65:1996) "Criteri generali per Organismi operanti sistemi di certificazione di prodotti" ;
- ISO/IEC 17021:2011 "Valutazione della conformità – Requisiti per Organismi che effettuano la valutazione e certificazione di sistemi di gestione" ;

	Regolamento per la Certificazione di Prodotto			RG-00
	REVISIONE	N° 02	15 settembre 2012	Pagina 5 di 17

- UNI CEI EN 17000 “Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali”;
- GUIDE IAF – EA applicabili;
- Regolamenti Generali, Regolamenti Tecnici e disposizioni dell’Ente di Accreditamento (ACCREDIA), negli schemi e settori coperti da accreditamento;
- A questo Regolamento, è inoltre applicabile il Tariffario specifico

OEC, nello svolgimento delle proprie attività, applica quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

3.4 DEFINIZIONI

Nel presente *Regolamento* valgono i termini e le definizioni riportate nelle Direttive e nelle norme di riferimento elencate al precedente paragrafo 3.3, si fa impiego dei termini “valutazione” e “audit” con lo stesso significato, e dei termini “ispettore” e “auditor” con lo stesso significato. Analogamente per i termini derivati da questi.

Inoltre si fa impiego dei termini “Installatore”, “Fabbrikante”, “richiedente” e “Organizzazione” per designare l’entità/parte che richiede e si avvale dei servizi di certificazione di OEC srl.

Classificazione dei rilievi:

Non Conformità: condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalle norme di riferimento o situazione in cui si pone, sulla base di evidenze oggettive, un dubbio significativo circa il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza fissati dalla Direttiva di riferimento.

Le Non Conformità comportano la sospensione dell’iter di certificazione e devono essere risolte dal Fabbrikante/Installatore, verificate e chiuse da OEC prima del rilascio del Certificato di valutazione della conformità del prodotto. La mancata soluzione delle Non Conformità rilevate comporta il rifiuto all’emissione del suddetto Certificato.

Prescrizione: indicazione al fabbricante dell’assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano l’utilizzo in sicurezza dell’ascensore, ma che devono comunque essere risolti dal fabbricante.

3.5 CONDIZIONI GENERALI

Perché venga attivato l’iter di certificazione da parte di OEC srl, il Fabbrikante e/o l’installatore richiedente deve:

- accettare le condizioni fissate nel presente *Regolamento per la Certificazione* ivi compresi gli allegati allo stesso, e nell’offerta/contratto formulata da OEC, ivi compreso il diritto di accesso alle proprie sedi, aree, processi, registrazioni, personale e alla documentazione di sistema inclusi i reclami (se applicabile dal Modulo di valutazione della conformità prescelto), agli Ispettori di OEC srl, di ACCREDIA e di eventuali Osservatori esterni o interni a OEC srl la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazione da parte dei fabbricanti e/o installatori;
- fornire tutta la documentazione tecnica (Fascicolo Tecnico) prevista dal Modulo di valutazione della conformità prescelto come descritta all’interno della Direttiva;
- se lo prevede il Modulo di valutazione della conformità, disporre ed applicare un sistema di gestione che garantisca il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza definiti dalla Direttiva per la progettazione, fabbricazione, prove e ispezioni sul prodotto (per quanto applicabile);
- disporre, se applicabile, di documenti di sistema (Manuale, Procedure e Registrazioni).

Il rilascio della Certificazione ed il suo mantenimento (quando applicabile) sono subordinati al regolare pagamento degli importi definiti all’interno dell’offerta economica.

3.6 CONDIZIONI ECONOMICHE

3.6.1 Tariffe

Gli importi per la certificazione sono espressi da un “Tariffario” la cui applicazione, valutate le caratteristiche dello specifico prodotto, determina l’offerta economica.

Possono essere apportate variazioni all’offerta a seguito della modifica del Tariffario o perché a seguito del riesame del contratto emergano variazioni o difformità dei dati forniti con la Richiesta di Offerta. Tali variazioni e/o difformità potranno essere:

- a) comunicate dal Fabbrikante/Installatore a seguito di modifiche intervenute successivamente alla richiesta di offerta,
- b) rilevate a seguito dell’analisi del Fascicolo Tecnico (se applicabile),
- c) rilevate in occasione dell’esecuzione dell’attività di valutazione in campo (se applicabile).

	Regolamento per la Certificazione di Prodotto			RG-00
	REVISIONE	N° 02	15 settembre 2012	Pagina 6 di 17

Le variazioni alle condizioni economiche riportate nell'offerta accettata saranno notificate, per fax o posta elettronica o posta ordinaria, ai Fabbrikanti/Installatori che hanno diritto di rinunciare alla certificazione entro mesi uno (1) dalla data di notifica delle variazioni.

3.6.2 Condizioni di Pagamento

Perché venga attivato l'iter di Certificazione, il Fabbrikante e/o l'Installatore dovrà accettare sia le condizioni economiche convenute nell'offerta/contratto sia l'applicazione del presente *Regolamento* e dei documenti in esso esplicitamente richiamati. Con la sottoscrizione da parte della committenza dell'affidamento, l'incarico ha validità immediata ed impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso.

Il pagamento dell'importo andrà effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'incarico e comunque prima dell'erogazione del servizio.

In caso di mancato pagamento entro i termini di cui sopra, la OEC srl emetterà regolare fattura e a far data dai successivi 30 gg saranno calcolati gli interessi di mora nella misura di 8 punti percentuali in più del tasso di riferimento della BCE. Gli interessi di mora devono essere calcolati in modo automatico per i pagamenti che avvengono in maniera spontanea dopo le scadenze sopracitate.

3.7 RISERVATEZZA

Le evidenze ed i dati di qualunque tipo relativi all'attività di certificazione sono considerati riservati, la loro divulgazione dovrà essere preventivamente comunicata da OEC srl e successivamente approvata in forma scritta dal Fabbrikante/Installatore/persona interessata, salvo i casi in cui si debbano fornire obbligatoriamente (es. richieste della magistratura). OEC srl garantisce la riservatezza di tutti gli atti e informazioni riguardanti i prodotti certificati e i rispettivi Fabbrikanti/Installatori.

Il Fabbrikante/Installatore approva esplicitamente che le informazioni e gli atti che li riguardano siano accessibili all'Ente di Accreditamento e al Comitato di Certificazione di OEC per le attività di controllo previste dalle Norme di riferimento. Tutte le persone coinvolte nel processo di certificazione che hanno accesso agli uffici di OEC srl, sia interne che esterne, sottoscrivono un impegno alla riservatezza.

Pertanto, le informazioni non potranno essere divulgate a terzi da OEC senza il consenso scritto del Fabbrikante/Installatore ad eccezione dei dati riportati nell'elenco delle certificazioni emesse da OEC e di quelli riguardanti lo stato di validità delle certificazioni rilasciate da OEC (incluse quelle relative alle sospensioni e revoche delle certificazioni).

Nei casi di legge in cui sia previsto che le informazioni siano rese note a terzi (organismi dell'Autorità Giudiziaria e/o Magistratura), OEC si ritiene sollevata dall'obbligo della Riservatezza, nel caso in cui sia consentito dalla legislazione, provvedendo ad informare preventivamente il Fabbrikante/Installatore/persona interessata.

3.8 DOVERI E DIRITTI

3.8.1 Doveri del Fabbrikante/Installatore

Il Fabbrikante/Installatore richiedente la Certificazione deve:

- rispettare le prescrizioni del presente *Regolamento*;
- fornire tutta la documentazione tecnica necessaria alla valutazione dello stesso prevista dagli specifici allegati della direttiva relativa al prodotto da certificare e in lingua italiana (può essere accettata la lingua inglese);
- mettere a disposizione gli esemplari, eventuali campioni o il prototipo per l'esecuzione della verifica finale prevista dalla Direttiva e di tutte le verifiche e prove necessarie, garantendo al personale ispettivo di OEC srl accesso ai locali di fabbricazione del prodotto;
- non commercializzare prodotti prima della conclusione con esito positivo dell'iter di Certificazione;
- comunicare ad OEC eventuali modifiche apportate al prodotto oggetto di certificazione e/o al relativo processo di produzione;
- comunicare ad OEC eventuali reclami ricevuti da clienti relativamente al prodotto certificato;
- consentire, nel periodo di validità del contratto e del certificato (ove applicabile), lo svolgimento delle attività di sorveglianza sulla produzione o sul sistema di qualità attuato;
- fornire e mantenere aggiornata tutta la documentazione richiesta da OEC;
- informare OEC in merito a trasferimenti di proprietà, variazioni di recapiti, apertura nuove sedi e/o succursali, cambi di denominazione sociale, modifiche significative dei propri cicli lavorativi. Fornire, in caso di rinnovo della certificazione, i dati aggiornati relativi al prodotto nonché gli eventuali reclami ricevuti;

	Regolamento per la Certificazione di Prodotto			RG-00
	REVISIONE	N° 02	15 settembre 2012	Pagina 7 di 17

- j) evitare di fare, né consentire ad altri di fare, affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione;
- k) non utilizzare, né consentire l'utilizzo di un documento di certificazione o di parte di esso, in modo da poter trarre in inganno;
- l) interrompere l'utilizzo di tutti i materiali pubblicitari che fanno riferimento alla certificazione, nel caso di sospensione o di revoca della stessa;
- m) rettificare tutti i materiali pubblicitari qualora il campo di applicazione della certificazione sia stato ridotto;
- n) non lasciare intendere che la certificazione si applichi a prodotti o attività che sono fuori dal campo di applicazione per la quale è stata rilasciata;
- o) non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'organismo di certificazione e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;
- p) garantire l'accesso degli Ispettori/Auditor, ivi compresi quelli di ACCREDIA, alla documentazione, alle aree aziendali di produzione e, ove applicabile, a tutte le registrazioni del Sistema Qualità per assicurare il corretto svolgimento della Verifica Ispettiva;
- q) garantire l'accesso al personale ispettivo in addestramento e in supervisione;
- r) rendersi disponibile ad eseguire delle verifiche supplementari richieste sia da parte di OEC sia da parte dell'Ente di Accreditamento a seguito di ricezione di reclami e/o segnalazioni, di sospensioni della certificazione o per segnalazioni gravi che coinvolgono il prodotto. Queste possono essere eseguite con un preavviso minimo di 5 giorni e il fabbricante/installatore non può recusare il team incaricato di eseguire l'attività di valutazione;
- s) in caso di scadenza, o ritiro/revoca della certificazione, restituire i certificati e cessare di utilizzare riferimento alla certificazione.

3.8.2 Diritti del Fabbrikante/Installatore

Il Fabbrikante/Installatore in possesso della certificazione:

- a) ove previsto può apporre il numero identificativo dell'Organismo Notificato OEC srl (n°1820) accanto al marchio CE previsto dalla Direttiva nei modi previsti dalla stessa;
- b) può pubblicizzare l'avvenuta certificazione nei modi che ritiene più opportuni purché rispetti le regole definite nell'Allegato A al presente Regolamento;
- c) può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché OEC possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;
- d) può chiedere la sostituzione degli ispettori sia di OEC sia di ACCREDIA qualora vi siano motivati conflitti di interesse dandone comunicazione scritta ad OEC srl entro e non oltre il periodo di tempo stabilito nella comunicazione di pianificazione della verifica;
- e) può formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso delle attività di valutazione dagli ispettori/auditor dandone comunicazione scritta;

3.8.3 Diritti e doveri di OEC srl

OEC srl si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente e/o liberi professionisti, per la effettuazione delle attività di valutazione della conformità.

I doveri di OEC sono:

- a) mantenere aggiornata tutta la documentazione del Sistema di Gestione interno con particolare riferimento ai documenti destinati ai richiedenti la certificazione;
- b) predisporre, fornire e tenere aggiornata una descrizione dettagliata dell'attività di certificazione iniziale e di mantenimento (quando applicabile), comprendente la domanda di certificazione, le attività di valutazione iniziali e le attività di sorveglianza, nonché il processo per rilasciare, mantenere, ridurre, estendere, sospendere, revocare la certificazione ed il processo di rinnovo (quando applicabile);
- c) applicare le prescrizioni riportate nel presente *Regolamento* agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione stessa;
- d) qualora ne sia formalmente informato, comunicare agli organi competenti e all'ente di Accreditamento (se applicabile) i casi in cui aziende siano coinvolte in processi relativi alle Leggi sulle responsabilità da prodotto/servizio difettoso e sulla Sicurezza;
- e) comunicare preventivamente al Fabbrikante/Installatore la composizione dei team incaricati della valutazione e la eventuale presenza di ispettori dell'Ente di Accreditamento o di altri Enti aventi diritto.

	Regolamento per la Certificazione di Prodotto			RG-00
	REVISIONE	N° 02	15 settembre 2012	Pagina 8 di 17

4.1 MODALITA' OPERATIVE (Processo di certificazione)

4.1.1 Generalità

In riferimento alle indicazioni fornite nella Direttiva, nella sua attività di Ente Notificato OEC srl opera secondo i seguenti moduli di certificazione:

- **Allegato VI : ESAME FINALE;**
- **Allegato X : VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (MODULO G).**

Affinché possa essere avviato l'iter di certificazione il Fabbrikante/Installatore richiede ad OEC un'offerta economica per la certificazione di prodotto facendo espresso riferimento agli Allegati di cui sopra.

Tale richiesta sarà esaminata dal Responsabile Tecnico di OEC al fine di definire tutti i parametri da indicare nell'offerta o richiedere eventuali chiarimenti supplementari.

Fa seguito un'offerta/contratto emessa da OEC che riporta le condizioni economiche e le condizioni di fornitura quale espresso riferimento al presente *Regolamento*.

L'accettazione di tale offerta avviene con la restituzione da parte del Fabbrikante/Installatore a OEC srl del modulo di Domanda di Certificazione ("**Mod. 002/03**"), allegato all'offerta emessa, debitamente sottoscritto per accettazione.

La domanda deve contenere i seguenti dati e informazioni.

A) ESAME FINALE

1. Nome, e indirizzo dell'installatore dell'ascensore, nonché la località in cui è installato l'ascensore;
2. Una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata introdotta presso un altro organismo notificato;
3. La documentazione tecnica contenente i seguenti documenti necessari a verificare che l'ascensore è conforme all'ascensore modello, costituita da:
 - descrizione generale dell'ascensore;
 - documentazione tecnica che indica tutte le possibilità di estensione offerte dal modello di ascensore presentato all'esame;
 - disegni o schemi di progettazione;
 - requisiti essenziali e le soluzioni adottate per soddisfarli, quali ad esempio il dettaglio dell'applicazione della norma armonizzata EN 81-1 o EN 81-2;
 - copia degli attestati di esame CE del tipo per i componenti di sicurezza utilizzati;
 - eventuali risultati di prove e/o calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore;
 - esemplare delle istruzioni dell'ascensore;
 - disposizioni adottate per l'installazione al fine di garantire la conformità dell'ascensore di serie alle disposizioni della direttiva;
 - disegni e schemi necessari all'esame finale ed in particolare gli schemi dei circuiti di comando;
 - esemplare delle istruzioni d'uso.

B) VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO:

1. Nome, e indirizzo dell'installatore dell'ascensore, nonché la località in cui è installato l'ascensore;
2. Una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata introdotta presso un altro organismo notificato;
3. La documentazione tecnica contenente i seguenti documenti:
 - descrizione generale dell'ascensore;
 - disegni o schemi di progettazione e fabbricazione;
 - requisiti essenziali e le soluzioni adottate per soddisfarli, quali ad esempio il dettaglio dell'applicazione della norma armonizzata EN 81-1 o EN 81-2;
 - eventuali risultati di prove e/o calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore;

	Regolamento per la Certificazione di Prodotto			RG-00
	REVISIONE	N° 02	15 settembre 2012	Pagina 9 di 17

- esemplare delle istruzioni d'uso;
- copia degli attestati di esame CE del tipo per i componenti di sicurezza utilizzati.

L'accettazione dell'incarico da parte di OEC srl è ratificata dalla consegna al cliente della conferma d'ordine ("**Mod. 004/03**") sottoscritta dal legale rappresentante e contenente le "condizioni di fornitura" pattuite quale espresso riferimento al presente *Regolamento*.

4.1.2 Attività di Valutazione della Conformità

Secondo quanto indicato nella Direttiva 95/16/CE l'attività di OEC srl, che si manifesta secondo una delle tre modalità sopra descritte, deve essere diretta a verificare che i requisiti minimi di sicurezza degli ascensori siano stati rispettati.

I requisiti di sicurezza indicati dalla direttiva per tutti gli ascensori sono riportati nell'Allegato I della stessa; **la realizzazione ed installazione di ascensori in conformità alle norme tecniche armonizzate EN 81/1 per gli ascensori elettrici e EN 81/2 per gli ascensori idraulici garantisce il soddisfacimento dei requisiti essenziali.**

Indipendentemente dalla procedura di valutazione della conformità prescelta, l'iter di valutazione della conformità si compone di due fasi: una di analisi della documentazione tecnica e una di ispezione del prodotto per verificare che lo stesso sia costruito conformemente a quanto indicato nella documentazione tecnica (nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza), e seguire le prove necessarie e verificare l'efficienza e la funzionalità degli accessori di sicurezza installati.

I tempi per l'esecuzione delle verifiche presso i locali di produzione del fabbricante, vengono concordati con il Fabbricante/Installatore stesso che ha la facoltà di richiedere lo spostamento della data di esecuzione pianificata della verifica.

Se l'ascensore ha superato tutte le prove e le verifiche effettuate esso è da considerarsi conforme alle prescrizioni della direttiva e come tale OEC srl fa apporre il suo numero identificativo (n° **1820**) a lato della marcatura CE (in accordo all'allegato III della Direttiva) e redige il relativo **Attestato** contenente i riferimenti del rapporto di prova, che verrà consegnato al cliente.

Quindi vengono compilate le pagine corrispondenti del fascicolo previsto al punto 6.2 dell'Allegato I della Direttiva. Tale documentazione è redatta nella lingua italiana.

In caso di esito negativo anche di una sola prova o verifica viene redatta una relazione di non conformità con indicati i motivi di non-conformità.

Se le non conformità rilevate sono tali, per numero e gravità, da non consentire il rilascio o mantenimento della certificazione, OEC richiederà una verifica supplementare al fine di valutare la corretta attuazione di azioni o provvedimenti correttivi e la sussistenza delle condizioni necessarie per riprendere l'iter di certificazione. In caso di diniego della certificazione si rende necessaria una nuova verifica, in tal caso il Fabbricante/Installatore dovrà ripresentare la domanda sempre a OEC srl; non possono essere accettate domande presentate in precedenza ad altri organismi

In caso di esito positivo **OEC srl** emette il relativo Attestato ("**Mod. 002/05**", "**Mod. 003/05**" o "**Mod. 004/05**") che a titolo esemplificativo contiene i seguenti dati:

- Il riferimento alla Direttiva e alla procedura di Valutazione della conformità adottata;
- Gli identificativi del prodotto certificato;
- Il riferimento a norme e/o documentazione tecnica;
- La sede legale dell'azienda;
- La data di prima emissione;
- La data di emissione corrente (se applicabile);
- La data di scadenza (se applicabile);
- Il logo di OEC e il relativo numero di matricola NANDO nonché tutti i riferimenti dell'organismo;
- Il numero del Certificato;
- La firma del Direttore Tecnico di OEC.

Sono invece eventualmente riportate le seguenti indicazioni:

- Eventuali diciture specifiche previste da leggi o documenti specifici, in caso di applicabilità degli stessi alle certificazioni da rilasciare.
- Le eventuali motivazioni che possono portare a far decadere la certificazione emessa;

Il Certificato rilasciato viene inserito nell'Elenco dei Certificati e successivamente trasmesso in copia al Ministero competente e, se applicabile, all'Ente di Accreditamento

	Regolamento per la Certificazione di Prodotto			RG-00
	REVISIONE	N° 02	15 settembre 2012	Pagina 10 di 17

4.1.3 Comitato di Certificazione

Il Comitato di Certificazione è un organo collegiale interno all'azienda che si riunisce con cadenza stabilita dalle necessità dei vari casi, su decisione del Direttore Tecnico, qualora si manifestino problematiche legate alle attività di certificazione di prodotto di OEC, non meglio risolte o adeguatamente previste dalle vigenti normative.

I compiti del **Comitato di Certificazione** sono :

- Affiancare OEC nello sviluppo delle politiche relative alle proprie attività di certificazione;
- Contrastare ogni tendenza commerciale o di altra natura, da parte di OEC srl, che impediscano una congruente ed obiettiva effettuazione delle attività di certificazione;
- Fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico;
- Condurre un riesame, almeno una volta all'anno, circa i processi di certificazione e dei processi decisionali dell'organismo di certificazione.

Il Comitato di Certificazione, presieduto da uno dei membri interni, si riunisce inoltre qualora sia necessario dare una interpretazione oggettiva, quanto più possibile rispondente ai dettami della sicurezza, nell'applicazione delle normative vigenti a casi particolari. Questo a garantire una maggiore professionalità alla clientela di OEC srl.

Le decisioni che il Comitato di Certificazione è chiamato a prendere, sulle attività di OEC di cui è investito, sono elaborate sulla base delle informazioni raccolte durante il processo di valutazione e di ogni altra informazione pertinente.

Il Comitato può esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dalla Direzione Tecnica di OEC o dai suoi componenti. Nelle sue funzioni il Comitato può avvalersi, a titolo consultivo di tutti gli specialisti nei casi in cui si dovesse ravvisare l'opportunità.

La durata del Comitato di Certificazione è quadriennale e le decisioni sono assunte all'unanimità, e qualora questa non si raggiungesse il parere è da intendersi negativo.

Il Comitato di Certificazione è regolarmente costituito se è presente almeno uno dei membri nominati, fatto divieto espresso alla partecipazione nelle decisioni di delibera ai membri eventualmente coinvolti nelle varie fasi del processo di certificazione su cui il Comitato di Certificazione è chiamato a deliberare.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono attribuite alla Segreteria di OEC srl.

Composizione e nomina del Comitato di Certificazione

Il Comitato di Certificazione è composto da due membri interni di OEC e uno o più membri esterni nominati dall'Amministratore di OEC srl.

Sono membri Interni:

- Il Direttore Tecnico;
- Il Vice Direttore Tecnico.

I membri esterni sono scelti attingendo dagli ambiti professionali, considerando la natura delle problematiche da affrontare. Nel caso di decadenza di un componente, l'Amministratore di OEC procede a nuova nomina con le stesse modalità.

Il Comitato di Certificazione adotta e opera secondo un proprio regolamento (RG-03) che è parte integrante del Manuale di Qualità di OEC srl.

4.1.4 Comitato per la Sorveglianza dell'imparzialità

Il Comitato per la Sorveglianza dell'imparzialità è un organo collegiale interno all'azienda che si riunisce con cadenza periodica, almeno una volta l'anno e/o secondo le necessità dei vari casi, su decisione della Direzione, qualora si manifestino problematiche, legate alle attività di OEC, non meglio risolte o adeguatamente previste dalle vigenti normative.

Il Comitato, presieduto dal DT si riunisce inoltre qualora sia necessario dare una interpretazione soggettiva, quanto più possibile rispondente ai dettami delle normative vigenti e a casi particolari. Questo per garantire una maggiore imparzialità alla clientela di OEC srl.

I membri esterni del Comitato sono stati designati ai sensi del punto 6.2 delle norme UNI EN 17021, attingendo negli ambiti delle organizzazioni di rappresentanza professionali e non, considerando la rappresentatività che le organizzazioni hanno relativamente alla natura dell'organismo e alle problematiche da affrontare.

Ha la funzione di garante dell'indipendenza e dell'imparzialità di OEC srl nello svolgimento delle attività di certificazione, è composto da un minimo di 3 membri, individuati in modo da consentire un'equa rappresentanza delle principali categorie interessate (es. *organi istituzionali, associazioni di categoria, organismi di controllo, associazioni a tutela dei consumatori e*

	Regolamento per la Certificazione di Prodotto			RG-00
	REVISIONE	N° 02	15 settembre 2012	Pagina 11 di 17

clienti) senza che predominino singoli interessi, salvaguardando in tal modo la trasparenza e l'imparzialità di giudizio. Non sono ammessi i dipendenti ed i soci di società di consulenza ed i liberi professionisti che svolgono attività di consulenza in materia di Sistemi di Gestione Aziendali.

I membri si impegnano per iscritto, accettando la nomina, al rispetto del vincolo di riservatezza e a comunicare eventuali conflitti di interesse nello svolgimento delle attività nei confronti sia di singole persone sia di organizzazioni complete.

Nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino non liberi da conflitti di interesse con particolari casi in esame, gli stessi sono tenuti a comunicare tale conflitto e ad astenersi dalla valutazione del caso specifico.

I membri possono essere sostituiti in qualsiasi momento su richiesta dell'organismo di appartenenza.

Per informazioni sui nominativi dei membri che compongono il Comitato per la Sorveglianza dell'imparzialità, le organizzazioni interessate possono rivolgersi direttamente alla sede OEC srl.

Le funzioni principali del Comitato per la Sorveglianza dell'imparzialità, consistono in:

- affiancare l'organismo nello sviluppo delle politiche relative all'imparzialità delle proprie attività di certificazione;
- contrastare ogni tendenza commerciale o di altra natura, da parte dell'organismo di certificazione, che impediscano una congruente ed obiettiva effettuazione delle attività di certificazione;
- fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico;
- condurre un riesame, almeno una volta all'anno, circa l'imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei processi decisionali dell'organismo di certificazione;

Tale Comitato valuta e fornisce suggerimenti e prescrizioni sulle attività di OEC srl.

Il Comitato di Sorveglianza adotta e opera secondo un proprio regolamento (RG-02) che è parte integrante del Manuale di Qualità di OEC srl.

4.4 RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

4.4.1 Rinuncia

Per le certificazioni che prevedono un periodo di validità definito, la rinuncia della certificazione può avvenire con un preavviso di almeno tre (3) mesi rispetto alla data di scadenza della certificazione e con richiesta scritta dell'Organizzazione;

4.4.2 Sospensione

Per le certificazioni che prevedono un periodo di validità definito con esecuzione di sorveglianze periodiche, OEC provvede a sospendere la Certificazione nei seguenti casi:

- o il sistema fabbricazione del prodotto certificato non garantisca, in modo persistente o grave, il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla Direttiva di riferimento;
- o il cliente non consenta lo svolgimento delle verifiche di sorveglianza con la periodicità necessaria, oppure non consenta l'esecuzione delle verifiche alla presenza degli auditor ACCREDIA o di membri di altre organizzazioni aventi diritto;
- o il Fabbricante non comunichi l'intenzione e le modalità di modifica al prodotto o al sistema di gestione e/o altre modifiche quali: cambio di sede legale e/o operativa, denominazione sociale, tipologia societaria;
- o il cliente risulti moroso nei pagamenti delle attività erogate da OEC;
- o il cliente abbia richiesto volontariamente la sospensione.

La sospensione della certificazione (che comporta la temporanea non validità della stessa) è notificata al Fabbricante con lettera raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, per decisione e a firma del Responsabile Tecnico; nella comunicazione è indicato il motivo della sospensione e le scadenze temporali entro cui attuare le azioni correttive richieste.

A seguito della sospensione il Fabbricante deve:

- non utilizzare o restituire l'originale/i del certificato/i di conformità;
- non utilizzare copie e riproduzioni del certificato/i;
- astenersi dal pubblicizzare ulteriormente la certificazione.

Le sospensioni sono rese pubbliche da OEC srl, e sono sempre comunicate:

- o al Ministero competente e agli altri Organismi Notificati;
- o all'Ente di Accreditamento nei tempi e modi da questo stabiliti (se applicabile);
- o Eventuali altri Enti aventi diritto nei tempi e modi da questi stabiliti.

Le spese sostenute da OEC per eseguire eventuali verifiche o attività causati da provvedimenti di sospensione sono a carico del Fabbricante. Se quest'ultimo non risolve, nel tempo stabilito da OEC le problematiche che hanno portato all'adozione del provvedimento di sospensione, OEC provvede a sanzionare con la revoca del Certificato.

	Regolamento per la Certificazione di Prodotto			RG-00
	REVISIONE	N° 02	15 settembre 2012	Pagina 12 di 17

Il periodo di sospensione non può essere superiore a 6 mesi: trascorso tale termine si tramuta in revoca della certificazione, il provvedimento di sospensione può essere ritirato anche prima dello scadere del periodo di sospensione deciso, ma solo a condizione che il Fabbricante dimostri di aver rimosso le cause che l'hanno provocata.

4.4.3 Revoca

OEC provvede a revocare la Certificazione nei seguenti casi:

- o grave inosservanza al presente *Regolamento*;
- o rilevante non conformità del prodotto fabbricato o in fabbricazione rispetto alla documentazione tecnica presentata a OEC srl e ai Requisiti Essenziali di Sicurezza fissati dalla Direttiva;
- o intervenute modifiche alle norme e/o ai requisiti applicabili al prodotto e quando il fabbricante non voglia o non sia in grado di adeguarvisi;
- o significative modifiche apportate dal Fabbricante senza avere preventivamente informato OEC srl;
- o reiterato mancato pagamento delle fatture di OEC;
- o uso ingannevole della Certificazione o del marchio tale da portare discredito ad OEC srl;
- o non accesso ai siti aziendali degli Ispettori sia di OEC sia dell'Ente di Accreditamento o altri organi di controllo (se applicabile).

La revoca della certificazione è decisa dal Comitato di Certificazione ed è notificata all'Organizzazione con lettera raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax e contenente l'indicazione delle ragioni del provvedimento adottato.

Le revoche dei certificati sono comunicate:

- A. al Ministero competente e agli altri Organismi Notificati;
- B. all'Ente di Accreditamento nei tempi e modi da questo stabiliti (se applicabile);
- C. Eventuali altri Enti aventi diritto nei tempi e modi da questi stabiliti.

A seguito della revoca, il Fabbricante deve:

- o distruggere o restituire l'originale/i del certificato/i di conformità;
- o non utilizzare le copie e riproduzioni del certificato/i;
- o cessare immediatamente l'utilizzazione del logo e dei riferimenti alla certificazione sia in generale e sia su tutti i mezzi pubblicitari su cui compare.

4.5 RECLAMI E RICORSI

4.5.1 Definizioni

Premesso che OEC definisce:

- Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;

- Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;

OEC si impegna a registrare e conservare reclami e ricorsi ricevuti come previsto dalle proprie procedure interne di gestione delle registrazioni e a gestirli nel rispetto delle clausole di riservatezza di cui alla Politica per la qualità dell'Organismo.

4.5.2 Reclami

OEC prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti, comunque, da una comunicazione scritta. Per tutti i reclami ricevuti, l'Organismo provvede a confermare a mezzo fax o e-mail il ricevimento al reclamante (entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tale analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, OEC srl informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato. Nel caso in cui il reclamo sia fondato, si procede come segue:

a) ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di OEC vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione delle

	Regolamento per la Certificazione di Prodotto			RG-00
	REVISIONE	N° 02	15 settembre 2012	Pagina 13 di 17

necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive;

b) ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un "oggetto" certificato e giudicato idoneo dall'Organismo in sede di certificazione, si procede ad un riesame completo della pratica. L'Organismo provvede a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di certificazione si procede come indicato al punto a). Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato di OEC srl ma a fattori diversi (es. difetti di produzione o non corretta installazione o altro), l'Organismo provvede a notificare al cliente (fabbricante del prodotto o equiparato), per iscritto, il reclamo ricevuto, richiedendo allo stesso l'attuazione di una correzione e, se del caso, di un'azione correttiva. La correzione e l'azione correttiva devono essere sottoposte alla valutazione dell'Organismo. Nel caso in cui il reclamante richieda di non comunicare il reclamo e/o dettagli dello stesso al cliente interessato, OEC srl, fatte le debite valutazioni, può decidere di non dar seguito al reclamo stesso.

I procedimenti di cui ai punti a) e b) sono condotti da personale appositamente incaricato, operante sotto la supervisione della funzione centrale qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, OEC srl fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo. A conclusione delle attività di cui sopra – dopo aver comunicato per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo – OEC valuta con il suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

L'Organismo richiede inoltre ai Soggetti intestatari delle certificazioni di mantenere registrazioni dei reclami avanzati nei loro confronti dagli utenti dei prodotti certificati, mettendo tali registrazioni a disposizione dell'Organismo su richiesta di quest'ultimo. In relazione a tali reclami, l'Organismo interviene nei confronti dell'intestatario della certificazione richiedendo di adottare i provvedimenti del caso e documenta tali interventi ed i risultati conseguiti.

4.5.3 Ricorsi o appelli

I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguente punto ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

OEC conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, per fax, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

La gestione degli appelli viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente § 4.5.2, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte del Coordinatore Tecnico della Divisione interessata purché non coinvolto nei contenuti del ricorso stesso, con l'assistenza del Responsabile Qualità.

Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi precedenti, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili.

Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate dal Comitato per le Certificazioni di OEC secondo le modalità di cui al punto 4.1 del Regolamento RG-03 rev. 01 Comitato di Certificazione. Ai membri del Comitato di Certificazione, coinvolti all'origine del ricorso stesso, è fatto divieto espresso di partecipazione alla valutazione del processo oggetto del ricorso. Entro i 3 mesi successivi alla presentazione dell'appello, OEC provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.

4.5.4 Contenziosi

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del *Regolamento* per la certificazione è competente, esclusivamente, il Foro di Messina.

5.1 VOLTURA DEL CERTIFICATO

In caso il Fabbricante modifichi la propria ragione sociale o il proprio indirizzo, deve comunicare per iscritto a OEC srl le modifiche intervenute, inviando:

- una copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente;
- una copia dell'atto notarile che attesti la suddetta variazione.

Una volta completati tutti gli accertamenti necessari, OEC srl provvederà ad emettere un nuovo certificato, annullando il certificato precedente.

	Regolamento per la Certificazione di Prodotto			RG-00
	REVISIONE	N° 02	15 settembre 2012	Pagina 14 di 17

6.1 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE

Al fine di tutelare i prodotti certificati, nel caso in cui responsabilità giuridiche derivanti dalle proprie operazioni possano comportare conseguenze gravi da un punto di vista della sopravvivenza dell'Organismo di Certificazione, OEC srl si impegna a sottoscrivere degli accordi con altri Organismi di Certificazione di pari qualificazione per garantire la validità delle certificazioni rilasciate senza aggravio di costi per le aziende fabbricanti/installatrici.

7.1 MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE

7.1.1 Modifiche ai Requisiti di Certificazione

Il Fabbricante ha l'obbligo di comunicare per iscritto le modifiche che intende apportare al prodotto certificato o al relativo sistema di fabbricazione. A seguito di una Domanda relativa ad una modifica che interessa un oggetto già certificato o alla richiesta di variazioni della certificazione (ad esempio conformità a nuove norme), il Responsabile Tecnico valuta, in base all'entità della modifica o alla rilevanza delle variazioni introdotte, la procedura di valutazione applicabile al fine di determinare se tale modifica possa essere eseguita e/o se l'estensione possa essere concessa. Una volta definita la procedura di valutazione da eseguire, il Responsabile Tecnico provvede a formalizzare la decisione al cliente con l'emissione di una specifica offerta sulla base di quanto previsto dal tariffario.

L'estensione/riduzione della certificazione può riguardare i prodotti, le attività o le unità operative certificate.

Per avviare l'iter è necessario presentare una richiesta scritta indicando l'oggetto dell'estensione/riduzione, a seguito della quale OEC srl deciderà l'entità delle attività necessarie per valutare la richiesta del fabbricante.

L'offerta economica dell'estensione/riduzione è calcolata sulla base di quanto previsto dal tariffario. L'iter di verifica delle modifiche ed estensioni relative alle certificazioni emesse prosegue poi come indicato per una nuova certificazione.

Nel caso si debbano apportare modifiche ai requisiti della certificazione, rese necessarie a seguito di modifiche o aggiornamenti del panorama legislativo applicabile al prodotto o per necessità derivanti da altri ambiti, tali modifiche sono tempestivamente comunicate per iscritto da OEC srl ai Fabbricanti, con l'indicazione della data in cui entreranno in vigore.

L'adeguamento alle nuove disposizioni è obbligatorio entro la data di entrata in vigore della stessa. Se necessario, i prodotti per i quali vi è una certificazione in corso di validità potranno essere sottoposti a verifica per una valutazione integrativa entro tale data. Il mancato adeguamento del prodotto in questione alle misure stabilite, nei tempi concordati, può comportare l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione.

In generale i contratti in corso di validità conservano la loro efficacia, eventuali modifiche contrattuali generate dall'applicazione del presente paragrafo saranno concordate e sottoscritte dalle parti.

7.1.2 Modifiche al Regolamento

Le modifiche, conseguenti alle variazioni della legislazione vigente relativa al prodotto, alle norme di accreditamento degli Organismi di certificazione e/o del sistema di gestione di OEC srl comporta la revisione del presente Regolamento. Questo è reso pubblico ai clienti ed ai Fabbricanti/Installatori per i quali vi è una attività in corso, a mezzo di opportune vie di comunicazione.

In generale i contratti in corso di validità conservano la loro efficacia, eventuali modifiche contrattuali generate dall'applicazione del presente paragrafo saranno concordate e sottoscritte dalle parti.

	Regolamento per la Certificazione di Prodotto			RG-00
	REVISIONE	N° 02	15 settembre 2012	Pagina 15 di 17

ALLEGATO A - PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE

Il Fabbrikante/Installatore può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della Certificazione del prodotto, può riprodurre integralmente il Certificato ottenuto, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna.

Soluzioni differenti da quelle definite dal presente paragrafo devono essere autorizzate, in forma scritta, da OEC srl.

Il Fabbrikante/Installatore, deve evitare utilizzi ingannevoli o ambigui della certificazione rilasciata da OEC e deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa anche a prodotti non coperti dal certificato rilasciato. Nel caso di utilizzo non conforme del certificato rispetto a quanto indicato nel presente paragrafo, OEC srl si riserva di intraprendere opportuni provvedimenti nei confronti del fabbricante/Installatore, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali.

ALLEGATO B - MODULI PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLE CONFORMITÀ PER DIRETTIVA

Direttiva Procedura di valutazione della conformità /modulo / Articolo

Direttiva 95/16/CE Ascensori

- Esame finale Ascensori
- Verifica di un unico prodotto Ascensori – mod. G

ALLEGATO C - INFORMATIVA A NORMA DELL'ART. 13, D. Lgs 30.06.2003 n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali – “Codice della Privacy”

Gentile Cliente, in seguito all'entrata in vigore del Codice sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) ed in conformità a quanto disciplinato dall'art. 13 delle disposizioni di legge in oggetto, desideriamo comunicarVi quanto segue:

Art. 1 Finalità del trattamento:

I Vostri dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti ordinarie finalità: commerciali, amministrative, contabili, esecuzione di obblighi derivanti del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell'esecuzione del contratto, a sue specifiche richieste, gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, transazioni, recupero crediti), controllo della soddisfazione del cliente, compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario ed attività promozionale. I dati sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente ulteriormente trattati.

Art.2 Modalità del trattamento:

I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l'interessato, raccolta dei dati presso terzi, raccolta dei dati attraverso la consultazione di pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità, raccolta dei dati mediante strumenti elettronici, trattamento posto in essere con e senza l'ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati, conservazione dei dati per il periodo strettamente necessario al loro utilizzo ed agli obblighi di legge.

Art.3 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati:

L'interessato è tenuto a fornire tutti i dati richiesti, necessari ai fini dell'elaborazione e successiva presentazione delle offerte commerciali ed ai fini dell'espletamento delle pratiche fiscali, amministrative, contabili obbligatorie ai sensi di legge, nonché per adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali.

Art. 4 Conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:

Il mancato conferimento dei dati non darà la possibilità di presentare l'offerta commerciale e di procedere di conseguenza con la fornitura del servizio da Voi richiesto, né di adempiere agli obblighi contrattuali. Il consenso al trattamento non Vi viene richiesto, in quanto il trattamento è svolto per adempiere ad obblighi contrattuali e per assolvere ordinarie finalità amministrative e contabili (provvedimento del 19 giugno 2008, inerente **semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalità di tipo amministrativo e contabile**). Evidenziamo che:

Il trattamento dei dati Vs. personali da noi posto in essere, non riguarda informazioni di natura sensibile. La nostra struttura ha predisposto e perfezionerà ulteriormente il sistema di sicurezza, di accesso e custodia dei dati in conformità a quanto dettato dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 5 Comunicazione dei dati a terzi:

I Vs. dati verranno, come da prassi, comunicati ai seguenti organi: banche ed istituti di credito (per gli emolumenti legati alla forma di pagamento concordata), commercialista (per l'assistenza e consulenza sotto i profili contabili ed amministrativi), potranno inoltre essere esibiti agli organi di controllo che ne facessero richiesta in caso di ispezioni ed accertamenti alla nostra azienda. Verranno inoltre comunicati a studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese ed imprenditori che e-

	Regolamento per la Certificazione di Prodotto			RG-00
	REVISIONE	N° 02	15 settembre 2012	Pagina 16 di 17

rogano a noi determinati servizi tecnici, ad enti competenti a rilasciare autorizzazioni specifiche ed ad assicurazioni in caso di controversie per fattispecie coperte da polizze di indennizzo professionale.

In caso di operazioni volte alla risoluzione di contenziosi in genere potranno inoltre essere comunicati al professionista che fornisce assistenza e consulenza legale all'azienda, all'Autorità Giudiziaria competente ed ad aziende che si occupano di recupero crediti. I Vs. dati personali non sono oggetto di diffusione e sono trattati dal Titolare del trattamento e dal personale interno, incaricato del trattamento ivi compresi dai dirigenti, amministratori; saranno inoltre trattati dai sindaci e da agenti rappresentanti.

Titolare e Responsabile del trattamento è : OEC srl con sede legale in Via Acquavena 20 – 98048 Spadafora (ME). Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti, è Ing. Sergio SQUADRITO.

Art. 7 D.Lgs. 196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere: l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I clienti potranno esercitare propri diritti in ogni momento, rivolgendo le richieste a OEC srl con sede legale a Spadafora (ME) in via Acquavena 20, anche mezzo raccomandata o fax al numero 090/9920872 o PEC oeccmessina@arubapec.it.

	Regolamento per la Certificazione di Prodotto			RG-00
	REVISIONE	N° 02	15 settembre 2012	Pagina 17 di 17

Da distribuire a:	Indirizzo	Copia N.ro
Ente Autorizzativo : Ministero dello Sviluppo Economico DGSPC Ispettorato Tecnico dell'Industria	Via Sallustiana, 53 00187 ROMA	1
Ente di accreditamento : ACCREDIA	Piazza Mincio, 2 00198 ROMA	2
Amministratore Unico (Direzione)	SEDE LEGALE	3
Responsabile Assicurazione Qualità	SEDE LEGALE	3
Resp. Amministrativo Acquisti e Commerciale	SEDE LEGALE	3
Direttore Tecnico	SEDE LEGALE	3